



# COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

\*\*\*COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE \*\*\*

Numero 22

Del 01-09-2022

**Oggetto:** PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 28/2021/PRSE SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ABRUZZO SUI RENDICONTI DELLE ANNUALITA' 2019 E 2020

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di settembre alle ore 21:00 e seguenti, presso la sala consiliare del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

<b>Giuliani Alberto</b>	<b>P</b>	<b>LUPINETTI LINO</b>	<b>P</b>
<b>Rommelli Vincenzo</b>	<b>P</b>	<b>DEL ROCINO ENRICO</b>	<b>P</b>
<b>Di Michele Cesare</b>	<b>P</b>	<b>Franciotti Dario</b>	<b>P</b>
<b>Mazzocca Sabina</b>	<b>P</b>	<b>Perilli Antonio</b>	<b>P</b>
<b>Antonelli Filippo</b>	<b>P</b>	<b>D'Addazio Gabriele</b>	<b>A</b>
<b>SICHETTI SONNY</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti 10 e assenti 1

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Assume la presidenza il Signor Giuliani Alberto in qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale Dott. D'ARCANGELO ADRIANO.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è Pubblica

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell'art. 49 del decreto Legislativo 267/2000:

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
Il Responsabile del servizio interessato  
f.to

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
Il Responsabile dei servizi finanziari  
f.to

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 23.12.2005 stabilisce che la Corte dei Conti definisce i criteri e le linee guida cui devono attenersi gli Organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione da trasmettere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione;
- l'articolo 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha attribuito alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare gli squilibri economico-finanziari;
- la Corte costituzionale con sentenza n. 60 del 26 marzo 2013, ha precisato l'esatta portata dell'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e dell'articolo 148 bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174/2012, che hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, "ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati a evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio" che arricchiscono lo strumentario utilizzato per coordinare la finanza locale conferendo alla magistratura contabile un ruolo determinante nell'analizzare, accertare e indirizzare verso una razionalizzazione della spesa degli enti locali;
- nella sentenza n. 40 del 10 marzo 2014, la Corte Costituzionale ha espressamente rilevato che "i controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti... trasfusi nell'articolo 148-bis del TUEL, hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio di bilancio e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzate al rispetto degli obblighi comunitari";

### CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione n. 100/2022/PRSE del 26 aprile 2022 la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, ha fornito al Consiglio Comunale di Castilenti, ai sensi della richiamata normativa, apposito referto sulla gestione relativa ai rendiconti delle annualità 2019 e 2020, nel quale non si evidenziano gravi irregolarità;
- nella citata deliberazione della Corte vengono altresì segnalati alcuni profili di criticità, in modo tale da consentire al Consiglio Comunale di provvedere al riguardo, adottando gli idonei interventi volti a ricondurre la gestione entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile;
- l'esame della Corte dei Conti si è soffermato, nel dettaglio, sulle seguenti questioni principali:
  1. equilibri di bilancio;
  2. risultato di amministrazione e sua composizione;
  3. gestione della liquidità;
  4. analisi dei residui attivi;
  5. tempestività dei pagamenti e accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali;
  6. spese di rappresentanza;
  7. revisione periodica delle partecipazioni;
  8. indebitamento
  9. riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e accantonamento a specifici fondi rischi;
- a seguito del predetto esame, la Corte invita l'Ente:
  - in merito al ripiano del maggior disavanzo da ri-appostamento FAL, pari ad euro 80.094,86 al 31/12/2019, al netto della quota rimborsata nel 2020 e a decorrere dall'esercizio 2021, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 52, commi 1-bis e 1-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dando debitamente conto, nei medesimi termini di cui alla normativa richiamata, anche dell'eventuale ripiano anticipato;

- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate, specie in conto residui;
- a implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, l'indice di tempestività dei pagamenti commerciali e lo *stock* del debito commerciale residuo scaduto e a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) nella parte corrente del bilancio;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati;

#### **EVIDENZIATO CHE:**

- le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo non hanno comportato l'adozione di una pronuncia di accertamento, ex art. 148-bis, comma 3, del TUEL;
- in ogni caso, il controllo finanziario svolto assolve alla funzione di segnalare problematiche, non gravi, con finalità di prevenzione di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria;
- sulle questioni oggetto di esame si fa presente quanto segue:
  1. per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, la Corte fa rilevare che in entrambi gli esercizi di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della L. n. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire nell'esercizio 2020 il saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti;
  2. con riferimento al risultato di amministrazione:
    - l'esercizio 2019 si chiude con un disavanzo di amministrazione pari a euro 80.094,86 dovuto esclusivamente all'incremento delle somme accantonate e, in particolare, alle somme destinate al fondo anticipazione di liquidità che passano da euro 43.942,28 del 2018 ad euro 153.255,65 nel 2019, per un importo corrispondente all'effettivo debito residuo per anticipazioni di liquidità ancora da rimborsare. Al riguardo, la Corte in merito al ripiano del maggior disavanzo da riappostamento FAL (pari ad euro 80.094,86 al 31/12/2019, al netto della quota rimborsata nel 2020) e a decorrere dall'esercizio 2021, raccomanda l'Ente di dare attuazione alle citate disposizioni di cui all'art. 52, commi 1-bis e 1-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dando debitamente conto, nei medesimi termini di cui alla normativa richiamata, anche dell'eventuale ripiano anticipato;
    - l'esercizio 2020 si chiude anch'esso con un disavanzo di amministrazione pari a euro 1.768,07 (rettificato con Delibera di C.C. n. 26 dell'8/11/2021 in euro 1.500,07 a seguito di un errore di coerenza segnalato da BDAP sugli schemi di bilancio) determinato dall'accantonamento delle somme destinate al FAL;
  3. con riferimento alla gestione della liquidità e all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, così come osservato dalla Corte dei Conti, l'Ente non vi ha fatto ricorso negli esercizi 2019 e 2020, né ha utilizzato entrate vincolate in termini di cassa per finanziare spese correnti; tale tendenza è stata altresì confermata per gli anni 2021 e 2022. Inoltre, in merito alla quantificazione del fondo di cassa vincolato, si precisa che con Determinazione dell'Area Finanziaria n. 22 del 7/05/2022 (reg.gen. 171) si è provveduto a rideterminare le giacenze di cassa vincolata al 1/01/2015 e a ricostruire le giacenze successive fino al 1/01/2022;
  4. in relazione all'analisi dei residui attivi, come evidenziato dalla Corte, la consistente percentuale dei residui attivi conservati è riferita all'esercizio 2020 come conseguenza degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19; tuttavia l'Ente ha posto in essere azioni finalizzate a migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie;

5. per quanto riguarda l'indice dei pagamenti la Corte dei conti, nella sua disamina, evidenzia il suo costante miglioramento da parte dell'Ente nel periodo considerato; occorre tuttavia procedere in un progressivo e ulteriore miglioramento. Inoltre la Corte ricorda che, a partire dall'esercizio 2021, l'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificato dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha previsto la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità degli enti locali che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. Si precisa che il Comune di Castilenti ha provveduto a effettuare tale adempimento, in particolare, con Delibera di G.C. n. 13 del 27/02/2021 ha quantificato in € 25.677,76 la somma da accantonare a titolo di fondo di garanzia debiti commerciali per l'esercizio 2021, mentre con Delibera di G.C. n. 5 del 22/02/2022 l'Ente ha quantificato in € 10.475,60 la somma da accantonare a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali per l'esercizio 2022;
6. in relazione alle spese di rappresentanza, si evidenzia come l'Ente sia dotato di un apposito regolamento e abbia regolarmente trasmesso i relativi prospetti degli esercizi in esame ai sensi dell'art. 16 comma 26 del DL n. 138/2011;
7. In merito alla questione relativa alla revisione delle partecipazioni del Comune di Castilenti, la Corte dei conti evidenzia che, in base alla modifica normativa prevista dall'art. 1 comma 724 della Legge n. 145 del 2018, le disposizioni relative all'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche non si applicano ai gruppi di azioni locali (GAL), pertanto rileva che non si rende necessario inserire la società GAL Terre D'Abruzzo S.C. a R.L. nella revisione periodica. In aggiunta, la Corte sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della suddetta procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la ratio della liquidazione stessa.
8. Con riferimento al limite di indebitamento imposto dall'articolo 204 del TUEL con una quota di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, la Corte fa rilevare che in entrambe le annualità esaminate, lo stesso è stato rispettato.
9. Quanto al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, la Corte invita l'Amministrazione comunale a un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività già presenti e al rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria. Al riguardo si segnala che, l'ente provvede a un costante monitoraggio delle passività potenziali che potrebbero insorgere, a presidio degli equilibri del bilancio e adeguando costantemente gli accantonamenti specifici nei fondi rischi; nello specifico nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, è stato effettuato un accantonamento al fondo rischi contenzioso per € 20.000,00, al fondo perdite società partecipate per € 20.000,00 inoltre è stata prudenzialmente vincolata la somma di € 70.000,00 per il pagamento di passività pregresse;
- Con riferimento alle iniziative da porre in essere, sopra dettagliatamente riportate si rappresenta:
  - Le anticipazioni di liquidità sono state contabilizzate, come evidenziato anche nel referto della Corte dei conti, ai sensi delle varie disposizioni pro tempore vigenti; il maggior disavanzo generato a seguito della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020 è stato ripianato per l'anno 2019 mediante applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39 ter del DL 162/2019 mentre per il 2020, in considerazione dell'ulteriore declaratoria di incostituzionalità avvenuta con sentenza n. 80/2021 e dell'esiguità del disavanzo da ripianare (1.500,07), si è proceduto al ripiano in un'unica annualità ai sensi dell'articolo 188 TUEL (Delibera di C.C. n. 27 dell'8/11/2021) senza necessità di avvalersi di normative di maggior favore: negli anni successivi l'ente ha consolidato questa tendenza e presenta un risultato di amministrazione positivo che quindi non prevede alcuna necessità di ripiano;

- l'ente proseguirà nel porre in essere azioni volte al miglioramento della capacità di riscossione delle entrate, specie in conto residui,
- l'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel, tant'è che l'indicatore di tempestività di pagamenti nel 2021 (pari a 14,99 giorni) è migliorato rispetto al 2020 (pari a 32,03 giorni). Inoltre l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2021 (€ 171.344,14) si è ridotto in misura superiore al 10% rispetto al debito commerciale residuo al 31/12/2020 (€ 252.001,90) e l'accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali è risultato pari a € 10.475,60;
- la quantificazione dei fondi nel risultato di amministrazione è stata fatta puntualmente nel rispetto dei principi contabili e in ossequio a un criterio di prudenza, al fine di garantire la veridicità e completezza delle poste di bilancio;

**RIBADITO CHE** il controllo esercitato dalla Corte dei Conti non assume finalità sanzionatorie ma è diretto a richiamare l'attenzione dell'Ente in funzione di "autocorrezione" in ordine a prassi amministrativo-contabili, potenzialmente suscettibili di produrre effetti negativi sugli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali;

**RITENUTO** di dover prendere atto della pronuncia della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo, adottata con la suddetta deliberazione n. 100/2022/PRSE del 26 aprile 2022;

**UDITO** l'intervento del consigliere Franciotti il quale, a nome del gruppo consiliare che rappresenta chiede che alla presente deliberazione venga allegato il parere reso dal Revisore Unico dei Conti Rag. Leonardo Mancino ed acquisito al prot. n. 3883 del 07/06/2018 (Allegato "A");

**VISTI** i pareri resi dai Responsabili dei servizi, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il d.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

**VISTA** la legge 266/2005;

**VISTO** lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

**Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Franciotti, Perilli) espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti**

#### **DELIBERA**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. **PRENDERE ATTO** della pronuncia della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo, adottata con la suddetta Deliberazione n. 100/2022/PRSE del 26 aprile 2022, relativamente alle risultanze del questionario al rendiconto di gestione ai rendiconti delle annualità 2019 e 2020;
3. **DARE ATTO** che le criticità segnalate dalla Corte dei Conti non comportano l'adozione di ulteriori misure correttive da parte di questo Consiglio Comunale oltre a quanto già effettuato e analiticamente indicato nelle premesse, ma costituiscono, tuttavia, un utile punto di riferimento per la futura azione amministrativa, al fine di corrispondere al meglio ai principi di una sana e corretta gestione finanziaria;
4. **DARE ATTO** copia della presente alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo e al Revisore dei Conti per quanto di competenza;

5. **DARE ATTO** che la presente sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Controlli e rilievi sull'Amministrazione” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

**Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Franciotti, Perilli); espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti**

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to

---

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.

**IL RAGIONIERE**  
f.to

---

Castilenti, lì

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69) .

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to

---

Castilenti, lì

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal            al            ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

lì,

---

**ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 134  
DEL D. LGS. 267/2000.**

lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to

---